

CIRCOLARE N. 4/2019

del 13 maggio 2019

OGGETTO: Decreto Crescita 2019

Il Decreto n. 34/2019 (il c.d. “Decreto Crescita”), che contiene una serie di misure finalizzate al rilancio economico del paese, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 100 del 30 aprile 2019 e le relative disposizioni sono già in vigore dal 1° maggio 2019.

Di seguito si dà una sintesi delle novità fiscali più rilevanti introdotte dal decreto legge.

<p>Super ammortamento (art. 1)</p>	<p>Viene reintrodotta il super ammortamento, ovvero la maggiorazione fiscale nella misura del 30% del costo sostenuto per gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi (diversi dai veicoli e da altri mezzi di trasporto strumentali all’attività) effettuati:</p> <ul style="list-style-type: none"> – a decorrere dal 01/04/2019 fino al 31/12/2019; – oppure entro il 30/06/2020, a condizione che entro il 31/12/2019 sia accettato l’ordine di acquisto e sia stato versato almeno il 20% del costo d’acquisto. <p>Dal super ammortamento sono esclusi i beni strumentali per i quali è previsto un piano di ammortamento con aliquote inferiori al 6,5%.</p> <p>Viene inoltre introdotto un tetto massimo di 2,5 milioni di Euro per gli investimenti agevolabili.</p>
<p>Revisione dell’IRES ridotta sugli utili reinvestiti (art. 2)</p>	<p>La cosiddetta “mini-IRES” viene abrogata, e sostituita da una nuova misura finalizzata a tassare con un’aliquota ridotta IRES gli utili d’impresa non distribuiti.</p> <p>Le società di capitali e i soggetti IRPEF in contabilità ordinaria, possono applicare l’IRES con aliquota ridotta – per l’anno 2019 pari al 22,5%, per l’anno 2020 pari a 21,5%, per l’anno 2021 pari al 21% e, a decorre dall’anno 2022, pari al 20.5% – sul reddito d’impresa dichiarato, corrispondente agli utili di <u>esercizio accantonati a riserve diverse da quelle non disponibili e nei limiti dell’incremento del patrimonio netto</u>.</p> <p>Ai fini della predetta agevolazione, si considerano riserve di utili non disponibili le riserve formate con utili diversi da quelli realmente conseguiti ai sensi dell’articolo 2433 del codice civile in quanto derivanti da processi di valutazione.</p>

NEW YORK

551 Madison Avenue, Suite 450
New York, NY 10022
U.S.A.
Tel: +1 212 391 4400

MILANO

Via Principe Amedeo, 3
20121 Milano
Italia
Tel: + 39 02 65585 1
C. F. e P. IVA 12293530155

ROMA

Via Condotti, 91
00187 Roma
Italia
Tel: + 39 06 69670 1

	<p>Rilevano gli utili realizzati a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2018 e accantonati a una riserva diversa da una riserva di utili non disponibili.</p> <p>Per incremento di patrimonio netto si intendere la differenza tra il patrimonio netto risultante dal bilancio d'esercizio del periodo d'imposta di riferimento, senza considerare il risultato del medesimo esercizio, al netto degli utili accantonati a riserva, agevolati nei periodi d'imposta precedenti, e il patrimonio netto risultante dal bilancio d'esercizio in corso al 31 dicembre 2018, senza considerare il risultato del medesimo esercizio.</p> <p>Per ciascun periodo d'imposta, la parte degli utili accantonati a riserve agevolabili che eccede l'ammontare del reddito complessivo dichiarato è computata in aumento degli utili accantonati a riserva agevolabile dell'esercizio successivo.</p>
Deducibilità IMU (art. 3)	<p>Il DL 34/2019 interviene sulla percentuale di deducibilità dell'IMU per gli immobili strumentali ai fini del reddito d'impresa e di lavoro autonomo. Nello specifico la percentuale di deducibilità è pari al:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 50% per il periodo d'imposta 2019; - 60% per il periodo d'imposta 2020 e 2021; - 70% per il periodo d'imposta 2022.
Patent Box (art. 4)	<p>A decorrere dal periodo d'imposta 2019, per poter accedere al regime agevolativo del Patent Box, è possibile scegliere – alternativamente – tra la procedura di ruling con l'Agenzia delle Entrate (già prevista dalla Legge 190/2014) oppure determinare e dichiarare autonomamente il reddito agevolabile, indicando le informazioni necessarie alla predetta determinazione in idonea documentazione predisposta secondo quanto sarà previsto da un apposito provvedimento dell'Agenzia delle Entrate.</p> <p>Tuttavia, mentre con la procedura di ruling con l'Agenzia delle Entrate la variazione in diminuzione che ne deriva viene effettuata per intero nella dichiarazione dei redditi e IRAP relativa a periodo di imposta di competenza, nel caso in cui si opterà per la nuova procedura autonoma, la variazione in diminuzione che ne deriva, sarà ripartita in tre quote annuali di pari importo a decorrere dalla dichiarazione dei redditi ed IRAP relativa al periodo d'imposta in cui l'opzione è esercitata ed in quelle dei due periodi d'imposta successivi.</p> <p>L'opzione può essere adottata anche dai contribuenti che hanno già attivato la procedura per concludere un accordo con l'Agenzia delle Entrate, a condizione che detto accordo non sia stato ancora concluso, e previa apposita comunicazione all'Agenzia dell'espressa volontà di rinunciare all'accordo.</p>

Rientro dei cervelli (art. 5)	<p>Si apportano alcune modifiche al regime agevolativo previsto per i c.d. <i>impatriati di cui all'art. 16 D. Lgs. 147/2005</i>, e nello specifico:</p> <ul style="list-style-type: none"> – viene ammessa la possibilità di beneficiare del regime anche ai soggetti titolari di reddito assimilato a quello da lavoro dipendente a i titolari di reddito d'impresa, a condizione che trasferiscano la residenza in Italia a partire dall'anno 2020; – viene incrementata dal 50% al 70% la percentuale di riduzione dell'imponibile in applicazione di tale regime, e sono semplificate le condizioni per l'accesso; – vengono introdotte maggiori agevolazioni fiscali per ulteriori 5 anni in presenza di alcune specifiche condizioni. <p>Sono state apportate alcune modifiche al regime del <i>rientro dei cervelli di cui all'art. 44 D.L. 78/2010</i>; viene previsto che per i docenti e i ricercatori che trasferiscono la residenza in Italia a partire dall'anno 2020:</p> <ul style="list-style-type: none"> – si incrementa da 4 a 6 anni la durata del regime fiscale di favore; – si prolunga la durata dell'agevolazione fiscale a 8, 11 e 13 anni, in presenza di alcune specifiche condizioni.
Interventi di efficienza energetica (art. 10)	<p>Si prevede la possibilità per i contribuenti che hanno sostenuto spese per gli interventi di efficienza energetica ed antisismici (di cui agli articoli 14 e 16 del DL n. 63/2013, convertito dalla Legge n. 90/2013), di ricevere in luogo della detrazione fiscale, un contributo sotto forma di sconto sul corrispettivo pagato. Il contributo viene, recuperato dal fornitore sotto forma di credito d'imposta di pari ammontare, da utilizzare in compensazione in F24, in 5 quote annuali di pari importo, senza l'applicazione dei limiti di compensabilità.</p>
Aggregazioni d'impresa (art. 11)	<p>Viene reintrodotta il "bonus aggregazioni", che consente di ottenere (a determinate condizioni) il riconoscimento fiscale gratuito del disavanzo da concambio che emerge da operazioni di fusione e scissione, nonché dei maggiori valori iscritti dalla società conferitaria in caso di conferimento d'azienda, entro il limite di 5 milioni di Euro.</p> <p>Il bonus opera solamente se alle operazioni di aggregazione aziendale partecipino imprese operative da almeno 2 anni. Inoltre, il beneficio non viene riconosciuto qualora le imprese coinvolte nel processo di aggregazione appartengano allo stesso gruppo societario. Infine, sono in ogni caso esclusi dall'agevolazione i soggetti legati tra loro da un rapporto di partecipazione superiore al 20% ovvero controllati anche indirettamente dallo stesso soggetto ai sensi dell'art. 2359, c. 1, n. 1) C.C.</p> <p>L'agevolazione si applica all'operazioni poste in essere dall'entrata in vigore del DL 34/2019, fino al 31 dicembre 2022.</p>

Obbligo di fatturazione elettronica verso San Marino (art. 12)	<p>Si estende anche ai rapporti commerciali tra Italia e San Marino l'obbligo di fatturazione in modalità elettronica. Restano, in ogni caso, ferme le ipotesi di esonero dall'obbligo di fatturazione elettronica previste da specifiche disposizioni di legge.</p>
Vendita di beni tramite piattaforme digitali (art. 13)	<p>I soggetti che utilizzano le piattaforme online per le vendite a distanza di beni all'interno dell'Unione Europea, devono trasmettere all'Agenzia delle Entrate, entro il mese successivo a ciascun trimestre, i seguenti dati:</p> <ul style="list-style-type: none"> – la denominazione, la residenza o il domicilio, l'indirizzo di posta elettronica; – il numero totale delle unità vendute in Italia; – per le unità vendute in Italia, l'ammontare totale dei prezzi di vendita o il prezzo medio di vendita (a scelta del contribuente). <p>Le modalità di invio, saranno stabilite con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate.</p> <p>Il primo invio dovrà essere effettuato nel mese di luglio 2019.</p>
Definizione agevolata delle entrate regionali e degli enti locali (art. 15)	<p>Viene introdotta la possibilità per gli enti territoriali di disporre la definizione agevolata delle proprie entrate, anche tributarie, non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione fiscale (notificati dal 2000 al 2017).</p> <p>Gli enti locali, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del Decreto Crescita, possono stabilire l'esclusione delle sanzioni relative a tali entrate; inoltre stabiliranno il numero delle rate e le relative scadenze – che non possono superare il 30 settembre 2021 – le modalità con cui il debitore manifesta la volontà di avvalersi della definizione agevolata, i termini per la presentazione dell'istanza di adesione alla definizione.</p>
Tempi di pagamento tra le imprese (art. 22)	<p>A decorrere dall'esercizio 2019, nel bilancio sociale, le società dovranno dare evidenza dei tempi medi di pagamento delle transazioni effettuate nell'anno, individuando gli eventuali ritardi medi tra i termini pattuiti e quelli effettivamente praticati.</p> <p>I medesimi soggetti, dovranno altresì dare conto – sempre nel bilancio sociale – delle politiche commerciali adottate con riferimento alle predette transazioni, nonché delle eventuali azioni poste in essere in relazione ai termini di pagamento.</p>
Obblighi informativi erogazioni pubbliche (art. 35)	<p>Viene modificata la disciplina contenuta nell'art. 34, commi da 125 a 128 della Legge n. 124/2017, sulla trasparenza delle erogazioni pubbliche.</p> <p>A decorrere dall'esercizio finanziario 2018, i soggetti che esercitano attività d'impresa sono tenuti a pubblicare nella nota integrativa del bilancio d'esercizio ed eventualmente del bilancio consolidato gli importi e le informazioni relative a sovvenzioni, sussidi, vantaggi contributi o aiuti, in denaro o in natura, <i>non di carattere generale, privi di natura corrispettiva</i>, retributiva o risarcitoria a</p>

	<p>questi effettivamente erogati nell'esercizio finanziario precedente dalle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, D.Lgs. n. 165/2001 e dai soggetti di cui all'art. 2-bis, D.Lgs. n. 33/2013.</p> <p>I soggetti che redigono il bilancio in forma abbreviata, i soggetti non tenuti alla redazione della nota integrativa, le associazioni, le fondazioni e le ONLUS, assolvono all'obbligo pubblicitario mediante pubblicazione delle medesime informazioni e importi entro il 30 giugno di ogni anno, sui propri siti Internet o, in mancanza di questi ultimi, sui portali digitali delle associazioni di categoria di appartenenza.</p> <p>L'inosservanza di tale obbligo <i>a decorrere dal 1° gennaio 2020</i> comporterà l'irrogazione di una sanzione pari all'1% degli importi ricevuti con un minimo di € 2.000.</p>
Credito d'imposta PMI per fiere internazionali (art. 49)	<p>Viene istituito un credito d'imposta per il periodo d'imposta 2019, in favore delle PMI esistenti alla data del 1° gennaio 2019, pari al 30% delle spese sostenute per la partecipazione a manifestazioni fieristiche di settore che si svolgono all'estero, fino ad un massimo di 60.000 Euro.</p> <p>Nello specifico sono agevolabili i costi sostenuti per l'affitto degli spazi espositivi e per il loro allestimento; per le attività pubblicitarie, di promozione e di comunicazione, connesse alla partecipazione delle fiere.</p> <p>Entro 60 giorni dall'entrata in vigore del DL n. 34/2019, sarà emesso un decreto del MISE, di concerto con il MEF, in cui saranno definite le modalità applicative del credito d'imposta.</p>

Vi invitiamo a contattare il Vostro professionista di riferimento dello Studio per ogni ulteriore chiarimento.

Cordiali saluti.

CARNELUTTI
Studio Legale Associato

NOTA BENE - Le informazioni contenute nella presente circolare vengono fornite con l'intendimento che non possano essere interpretate come prestazioni di consulenza legale, contabile, fiscale o di altra natura professionale. Il contenuto ha finalità esclusivamente divulgativa generale e non può sostituire incontri con consulenti fiscali, legali o professionali di altra natura. Prima di adottare scelte o provvedimenti è necessario consultare consulenti professionali qualificati. Carnelutti Studio legale Associato, nonché i relativi soci, professionisti e dipendenti, declinano qualsivoglia responsabilità nei confronti di chiunque per decisioni o provvedimenti adottati facendo affidamento sulle informazioni contenute nella presente circolare. Le informazioni contenute nella presente circolare sono di proprietà di Carnelutti Studio legale Associato e possono essere usate esclusivamente a fini personali e interni; è vietato copiarle, inoltrarle o fornirle comunque a terzi.